



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Trattamento Economico



Al Settore
Quiescenza e Previdenza
Sede

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2008.1012417 del 9/12/2008
Dest. Quiescenza e Previdenza
Fascicolo 2008.1012417
Quiescenza e Previdenza

Al Sig. Coordinatore dell'A.G.C. 07
Sede



Oggetto: Nota INPDAP Sede Napoli 1 prot.59826/V del 22/10/2008- Recupero maggior importo corrisposto a titolo di indennità premio di fine servizio in applicazione della legge 336/70, per gli ex dipendenti della Regione Campania.

Riscontro note Settore Previdenza e Quiescenza prot. 2008.1025853 del 2/12/2008 e prot. 2008.1012417 del 9/12/2008..

Si riscontrano le note in oggetto specificate e si rappresenta che lo scrivente, nel rimettere al Settore Previdenza e Quiescenza la nota INPDAP prot. 59826/v del 22/10/2008 per le verifiche di propria pertinenza, ha provveduto ad effettuare una prima istruttoria sugli atti trasmessi dall'Ente Previdenziale e concernenti richieste di rimborso di somme non aventi natura contributiva, ma previdenziale trattandosi di quote parte di I.P.S. liquidate ai dipendenti regionali in quiescenza, in applicazione dei benefici della Legge 336/70.

Gli atti in questione sono stati trasmessi, al Settore Previdenza e Quiescenza per le predette verifiche di competenza anche in relazione alla fondatezza, correttezza ed attualità della pretesa creditoria, attesa la apparente vetustà dei crediti vantati dall'INPDAP e l'entità della somma richiesta a rimborso(euro 532.870,92).

Lo scrivente, a tal riguardo, ha la necessità, di acquisire dal Settore competente ogni informazione e documentazione utili per rivolgere eventuali contestazioni all'INPDAP in riferimento a tutto o parte l'importo preteso a rimborso, ovvero, la conferma delle somme ritenute dovute ai fini della adozione del successivo e consequenziale decreto di liquidazione a rimborso.

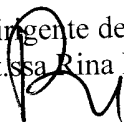
Per quanto, invece, attiene la richiesta di conoscere il "dies a quo" di decorso del termine prescrizione, si ritiene che l'Ufficio non ha alcuna competenza in materia trattandosi di crediti, non contributivi, connessi alla liquidazione del T.F.S. ed aventi, dunque, la medesima natura previdenziale delle Indennità di fine Servizio dalle quali scaturiscono.

2008/12/10

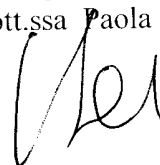
A parere dello scrivente, tuttavia, e salvo diversa valutazione dei Settori competenti in materia previdenziale e legale, si ritiene che si possa assumere quale data di inizio del decorso del termine prescrizionale l'ultimo atto e/o provvedimento adottato dal Settore e nel quale siano stati valorizzati tali benefici e, di converso, l'ultimo provvedimento adottato dall'INPDAP di liquidazione dei relativi importi di I.P.S., maggiorati dei medesimi benefici di legge, in favore dei soggetti indicati nell'elenco allegato alla nota dell'Ente Previdenziale.

Si resta, quindi, in attesa di conoscere, al termine di tali verifiche, gli importi e i relativi nominativi per i quali si ritiene di dover procedere al rimborso all'INPDAP delle quote di I.P.S. richieste e gli importi ed i nominativi per i quali, diversamente, si ritiene sopravvenuta la prescrizione delle rispettive quote richieste a rimborso. In tale ultima eventualità si richiede di allegare, altresì, copia conforme della relativa documentazione comprovante il decorso della prescrizione.

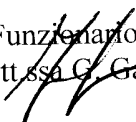
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rina Di Marco



Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Paola Sabadin



Il Funzionario P.O.
Dott.ssa G. Gallo





Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 1067371

del 22/12/2008 ore 14,21

Dest.: Trattamento Economico

Sottorascicolo : 2003.XXXVIII/1/1.2607/1
Trattamento Economico



Al Settore Trattamento Economico
Sede

Al Coordinatore dell'A.G.C.
Personale
Sede

22/12
L. Buglione

Oggetto: nota prot. n. 1051399 del 16/12/2008

Recupero maggiore importo corrisposto a titolo di indennità premio di fine servizio in applicazione della legge 336/70 per gli ex dipendenti della Regione Campania

In riferimento alla nota in oggetto lo scrivente concorda con l'assunto del Settore in indirizzo in base al quale gli oneri finanziari richiesti dall'Ente Previdenziale sono connessi alla liquidazione del TFS e dunque hanno la stessa natura previdenziale. Alla luce di ciò si ritiene, pertanto, che il termine prescrizione cui il diritto a richiederli soggiace sia quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 del codice civile.

Premesso che il dies a quo della decorrenza della suddetta prescrizione può farsi decorrere dalla data della delibera Inpdap con cui si è liquidato il suddetto beneficio, si invita il Settore in indirizzo ad eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere le somme relative ai dipendenti di cui all'allegato n. 2 della presente nota.

Lo scrivente provvederà ad acquisire i fascicoli e ad effettuare le opportune verifiche in ordine alle somme relative ai dipendenti di cui all'allegato 1, notiziandovi quanto prima.

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Lucia Sorrentino

Il Dirigente del Settore
Dr. Vittorio E. Buglione

Alc. 1

NOME	COGNOME	DATA CESSAZIONE	DATA DELIBERA
BALDI	ELENA	01/04/2004	26/11/2004
CERCHIA	RAFFAELE	26/05/2000	14/06/2004
COLOMBAI	ANTONIO	01/02/2000	30/10/2003
FELICI	CLARA	01/01/2004	14/07/2004
GRELLE	VITTORIO	01/01/2002	11/10/2004
LILLI	MARIA FRANCESCA	01/07/2004	24/08/2004
MARTINO	ANIELLO	01/03/2004	27/05/2004
TERMINIO	PIA	01/10/2004	26/11/2004

ALL. 2

NOME	COGNOME	DATA CESSAZIONE	DATA DELIBERA
A			
ABBATE	LUCIA	01/06/1995	01/01/1999
ABELTINO	ALBERTO	01/01/1996	01/01/1996
AGLIANO	MARIO	01/09/1988	01/01/1998
AGRELLI	UGO	01/01/1996	01/01/1997
ALBENESE	ORLANDO	01/03/1991	01/01/1998
ALLETTO	ELEONORA	01/01/1997	01/01/1997
ALLOCCA	ARMANDO	01/08/1980	01/01/1996
AMATRUDA	ANTONIO	01/02/1997	01/01/1997
AMBROSANIO	GIUSEPPE	31/01/1996	01/01/1999
ANGIONE	CONO	01/10/1989	01/01/1994
ANGIUONI	IPPOLITO	01/05/1990	01/01/1997
ANTONINI	WALTER	01/10/1991	01/01/1998
APICELLA	VINCENZO	01/03/1986	01/01/1995
ARPAIA	GIOVANNI	01/07/1985	01/01/1997
B			
BARONE	QUINTINO	01/12/1985	01/01/1995
BARRELLA	FRANCESCO	01/01/1992	01/01/1998
BARTOLINI	PELLEGRINO	01/03/1985	01/01/1995
BERNARDO	UMBERTO	01/04/1991	01/01/1998
BORTONE	AGOSTINO	01/07/1997	01/01/1998
BRUNO	BENEDETTO	01/10/1985	01/01/1994
BUONOPANE	FRANCESCO	01/11/1987	01/01/1997
C			
CALCAGNO	PASQUALE	01/03/1988	01/01/1996
CANNA	LUIGI	01/06/1989	01/01/1997
CANTELMO	ROLANDO	01/05/1993	01/01/1995
CANTORE	EVA	01/01/1996	01/01/1998
CAPASSO	GIUSEPPE	01/01/1985	01/01/1996
CAPPELLI	GAETANO	01/07/1988	01/01/1995
CARAVANO	ANGELO	01/04/1998	01/01/1999
CARLINO	FRANCESCO	24/07/1991	01/01/1998
CAROTENUTO	ENZO	04/09/1997	01/01/2001
CARPINO	MICHELE	01/08/1994	01/01/1994
CASTELLANO	ALDO	01/01/1994	01/01/1994
CAUTERUCCIO	SALVATORE	01/06/1987	01/01/1995
CHIAPPA	REMO	01/10/1998	01/01/1999
CICINATI	GIUSEPPE	01/05/1998	01/01/1999
CIRIELLO	GUIDO	01/06/1995	01/01/1998
CIRILLO	GIUSEPPE	01/03/1985	01/01/1998
CIROCCO	ALFONSO	01/11/1979	01/01/1998
CLEMENTE	LUIGI	01/06/1995	01/01/1997
COBIANCHI	FRANCO	01/11/1988	01/01/1997
CONSALVO	GIUSEPPE	01/12/1988	01/01/1995
CORLETO	ANNA MARIA	10/10/1995	01/01/1997
CORRADO	PIETRO	01/07/1989	01/01/1995
CORRENTI	ELENA	01/05/1994	01/01/1996
CORTONE	LUIGI	01/01/1994	01/01/1994
COSTA	EMILIA	01/07/1987	01/01/1997
COVONE	MARIO	01/04/1985	01/01/1995
CREDENTINO	ANTONIO	01/07/1979	01/01/1994
CRESCENZO	GUGLIELMO	15/09/1997	01/01/2000
CURZIO	TULLIO	23/03/1996	01/01/1999

NOME	COGNOME	DATA CESSAZIONE	DATA DELIBERA
D			
D'AGOSTINO	FERNANDO	01/08/1994	01/01/1995
D'ANNA	ANTONIO	01/07/1986	01/01/1994
D'ANGELO	ROCCO	31/08/1995	01/01/1999
D'ANGIOLILLO	MARIA	01/01/1997	01/01/1997
DAL VECCHIO	GIOVANNI	03/10/1988	01/01/1997
DE CESARE	GIUSEPPE	01/05/1989	01/01/1995
DE FALCO	MARIO	01/06/1987	01/01/1995
DE MAJO	PASQUALE	15/05/2000	01/01/1999
DE PORCELLINIS	MASSIMO	01/01/1997	01/01/1997
DE RENSIS	VINCENZO	01/09/2001	01/01/2002
DELLE SITE	MARIO	01/02/1990	01/01/1998
DESIO	CIRO	01/01/1985	01/01/1995
DI DIANA	DOMENICO	01/11/2000	01/01/2000
DI IESO	MARIO	30/11/1988	01/01/1995
DICOSTANZA	ANIELLO	01/12/1998	01/01/2001
DONNARUMMA	MARGHERITA	04/09/1997	01/01/1998
E			
ESPOSITO	UMBERTO	01/05/1984	01/01/1996
F			
FANT	AUGUSTO	01/03/1998	01/01/1999
FEO	PASQUALINO	01/10/1988	01/01/1999
FERRARO	CLARA	01/01/2002	01/01/2002
FERRETTA	GIUSEPPE	01/11/1987	01/01/1997
FILIPPELLI	CORRADO	30/09/1994	01/01/1996
FIORILLO	CIRO	19/12/1998	01/01/2002
FLORENZANO	ORESTE	01/02/1988	01/01/1994
FURCINITI	ELIO	01/01/2001	01/01/2001
G			
GALDI	MARIO	01/05/1983	01/01/1995
GALLO	FRANCESCO ANTONIO	22/07/1986	01/01/1995
GARGIULO	AMEDEO	01/04/1988	01/01/1995
GAUDYER	TULLIO	23/05/1993	01/01/1994
GELLI	GILBERTO	01/03/1988	01/01/1998
GENOVESE	GIUSEPPE	01/04/1998	01/01/1999
GENTILE	ANDREA	01/04/1989	01/01/1995
GIACCARI	ALFONSO	01/02/1999	10/06/2003
GIACHIN	DARIO	01/01/1997	01/01/1997
GIARDINO	VINCENZO	01/04/1985	01/01/1997
GIBBONI	GIUSEPPE	02/02/1999	01/01/2002
GIMELLI	FRANCESCO	01/03/1987	01/01/1995
GRAMPINO	MARIO	03/01/1987	01/01/1995
GRAVINA	PASQUALE	01/04/1987	01/01/1997
I			
IANDOLO	AMALIA	01/10/1987	01/01/1997
INTORCIA	ROLANDO	01/12/1990	01/01/1997
IOLLO	FRANCO	01/02/1988	01/01/1999
IONI	LAMBERTO	01/12/1986	01/01/1996
IOVINO	MICHELE	01/01/1996	01/01/1999

NOME	COGNOME	DATA CESSAZIONE	DATA DELIBERA
L			
LA CORTE	RENATO	29/07/1986	01/01/1998
LA GUARDIA	GIANFRANCO	01/04/1998	01/01/1999
LA GUARDIA	LUIGI	01/05/1997	01/01/1998
LANDI	GENEROSO	01/11/1995	01/01/1996
LANDOLFO	TERESA	10/05/1994	01/01/1998
LANZARA	CARMINE	01/04/2002	01/01/2002
LIMATA	GIOVANNI	01/12/1994	01/01/1995
LOFFREDA	ESPEDITO	01/01/1997	01/01/1999
LUPOLI	POMPILO	14/11/1987	01/01/1995
M			
MACALUSO	OLGA	01/03/1999	01/01/1999
MACCARIELLO	LUIGI	01/10/1986	01/01/1994
MAIENZA	ARMANDO	01/07/1986	01/01/1997
MANCINI	QUIRINO	01/08/1987	01/01/1994
MANNA	RAFFAELE	10/11/1998	01/01/2001
MANZO	FRANCESCO	01/12/1984	01/01/1996
MARCELLO	CARLO	01/05/1986	01/01/1997
MARINI	GIUSEPPE FRANCESCO	21/02/1993	01/01/1998
MAROTTA	CARMELO	17/02/1995	01/01/1998
MARTINO	FRANCESCO		01/01/1998
MARTINO	MARIO	01/12/1984	01/01/1996
MATURO	GUIDO	20/05/1994	01/01/1995
MAZZEO	FAUSTO	01/10/1993	01/01/1997
MEGLIO	GUIDO	01/07/1987	01/01/1998
MENGOZZI	ORTENSIO	01/01/1988	01/01/1996
MEZZACAPO	GIUSEPPE	01/06/1995	01/01/1998
MINICHINO	ROCCO	01/12/1986	01/01/1996
MIRISCIOTTI	PAOLO	01/11/1984	01/01/1997
MOCCIA	ARCANGELO	01/03/1989	01/01/1995
MONTAGNA	RAFFAELE	01/12/1985	01/01/1995
MORICI	ROSARIA	01/06/1992	01/01/1997
MUTI	FRANCESCO	01/11/1998	01/01/2002
N			
NANNAVECCHIA	NICOLA	01/10/1987	01/01/1997
NOLA	GIUSEPPE	01/04/1998	01/01/2002
NOZZOLILLO	MARIO	01/06/1987	01/01/1995
P			
PALUMBO	ATTILIO	01/11/1984	01/01/1995
PANETTIERI	VINCENZO	01/10/1987	01/01/1995
PARADISO	FRANCESCO	01/08/2002	01/01/2002
PERCUOCO	ALFONSO	01/01/1988	01/01/1995
PERSICO	FIORAVANTE	01/10/1990	01/01/1999
PERSICO	GIOVANNI	01/11/1989	01/01/1995
PERSICO	SALVATORE	NON RISULTA DIP.	01/01/1995
PESCATORE	DAVIDE	01/01/1996	01/01/1996
PETRICCIONE	RAFFAELE	01/04/1987	01/01/1994
PETRUCCIANO	OSVALDO	07/02/1984	01/01/1996
PORRAZZO	AMALIO	01/06/1986	01/01/1998
PREZIOSO	PAOLO	01/03/1986	01/01/1997
PRINCIPE	BENIAMINO	01/04/1994	01/01/1994
PUOTI	ADRIANA	01/02/1988	01/01/1996

NOME	COGNOME	DATA CESSAZIONE	DATA DELIBERA
R			
RAFFIO	ANTONIO	01/04/2002	01/01/2002
RAFFONE	ALESSANDRO	01/11/1987	01/01/1997
RAVIELE	GIOVANNI	01/07/1987	01/01/1994
RICCIO	GIULIO	01/10/1992	01/01/1996
RISPOLI	GIOVANNINA	01/11/1993	01/01/1996
ROCCO	ANDREINA	01/12/1997	01/01/1998
ROCCO	VINCENZO	01/01/1997	01/01/1997
ROMANO	ANTONIO	01/06/1987	01/01/1996
ROMANO	VINCENZO	01/12/1988	01/01/1997
ROSSI	GIUSEPPE	01/02/1996	01/01/1999
RUSSO	ALESSANDRO	01/07/1993	01/01/1996
RUSSO	DOMENICO	01/07/1987	01/01/1995
S			
SAGLIANO	ROBERTO	01/05/1999	01/01/1999
SALZARULO	LUISA	01/04/1989	01/01/1995
SANTORO	GUIDO	01/04/1986	01/01/1995
SARNO	CARMINE	01/10/1989	01/01/1996
SAVARESE	LUIGI	01/04/1998	01/01/1998
SCAFURO	GIOCONDA	01/04/1998	01/01/2000
SCARAMUZZA	FERDINANDO	01/06/1985	01/01/1997
SCARINZI	FRANCESCO	01/02/1997	01/01/1999
SCOCA	MARIA GIUSEPPA	01/04/1998	01/01/1998
SCOGNAMIGLIO	ALFONSO	01/04/1986	01/01/1995
SERINO	CIRO	01/12/1987	01/01/1997
SIMEONE	RUGGERO	10/09/1979	01/01/1998
SPERANZA	ALFONSO	01/08/1985	01/01/1997
SQUILLANTE	GIOVANNA	01/06/1991	01/01/1995
T			
TARANTINO	CIRO	01/11/1984	01/01/1995
TINTO	DOMENICO	01/06/1992	01/01/1998
TRIONE	ANTONIO	01/08/1988	01/01/1995
U			
URGO	UGO	01/09/1987	01/01/1996
V			
VALENTINO	ENRICO	01/12/1988	01/01/1995
VALERIO	AMILCARE	01/03/1985	01/01/1997
VARCHETTA	DIONISIO	01/09/1986	01/01/1995
VECCHIONE	ENRICO	01/07/1986	01/01/1996
VEDOVA	GENNARO	01/10/1985	01/01/1998
VENTURA	ANGELO ROSARIO	01/04/1999	01/01/1999
VERTALDI	GIOVANNI	30/09/1994	01/01/1998
VIGILAR	ARTURO	01/07/1987	01/01/1998
VITAGLIANO	COSTANTINO	01/01/1997	01/01/1998
Z			
ZIGARELLA	GIUSEPPE	15/11/1987	01/01/1998
ZITIELLO	SANDRA	01/01/1996	01/01/1996



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne
e Metodo

COORDINATORE

Dr. Marchiello Antonio

DIRIGENTE SETTORE

Dr.ssa Sabadin Paola

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
9	17/02/2009	7	5	3	0

Oggetto:

**VERSAMENTO SOMME ALL'INPDAP PER MAGGIORI IMPORTI CORRISPOSTI A
TITOLO DI INDENNITA' DI PREMIO DI SERVIZIO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE
N.336/70 PER N.8 DIPENDENTI (BALDI ELENA + ALTRI) ELENCATI NEL DETTAGLIO.**

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	



Giunta Regionale della Campania

**ITER DOCUMENTALE
DEL
DECRETO DIRIGENZIALE**

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

**A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne
e Metodo**

COORDINATORE

Dr. Marchiello Antonio

DIRIGENTE SETTORE

Dr.ssa Sabadin Paola

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Di Marco Rina

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

Dr.ssa Gallo Giuseppina

Oggetto:

***VERSAMENTO SOMME ALL'INPDAP PER MAGGIORI IMPORTI CORRISPOSTI A
TITOLO DI INDENNITA' DI PREMIO DI SERVIZIO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE
N.336/70 PER N.8 DIPENDENTI (BALDI ELENA + ALTRI) ELENCATI NEL DETTAGLIO.***



Giunta Regionale della Campania

PREMESSO

Che l'Ufficio Provinciale dell'INPDAP di NAPOLI 1 con nota n. 59826/V del 22.10.2008, assunta al protocollo dello scrivente Settore con il n. 2008.0902984 del 30.10.2008, ha notificato a questa Amministrazione l'avviso della nota di debito cumulativo pari ad un totale di € 532.870,92 per recupero maggiori importi corrisposti a titolo di indennità premio di servizio in applicazione della legge n. 336/70;

VISTA

La nota prot. n. 2009.0029580 del 14/01/2009, con la quale il competente Settore Previdenza e Quiescenza, a seguito delle verifiche effettuate sulla base degli atti in proprio possesso, ha comunicato allo Scrivente che:

- l'importo da rimborsare all'INPDAP è pari ad € 17.161,94, anziché € 532.870,92 e relativamente ai sottoelencati ex dipendenti:

N. Pratica	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA CESSAZIONE	DATA DELIBERA	ONERE CHiesto DALL'INPDAP	ONERE CALCOLATO DALLA REGIONE
002200400031501	BALDI ELENA	BLDLNE49M58Z326G	01/04/2000	26/11/2004	2.175,09	2.180,88
002200400058683	CERCHIA RAFFAELE	CRCRFL41R12I300E	26/05/2000	14/06/2004	1.929,71	1.929,71
002200300158834	COLOMBAI ANTONIO	CLMNTN39E05F839E	01/02/2000	30/10/2003	1.689,52	1.693,37
002200400011841	FELICI CLARA	FLCCLR51B43Z326W	01/01/2004	14/07/2004	1.717,74	1.717,74
002200400153321	GRELLE VITTORIO	GRLVTR42D28G611T	01/01/2002	11/10/2004	5.770,35	5.570,36
002200400120839	LILLI MARIA FRANCESCA	LLLMFR36S69L259Z	01/07/2004	24/08/2004	900,08	900,08
002200400021294	MARTINO ANIELLO	MRTNLL39B21H433R	01/03/2004	27/05/2004	2.134,27	2.134,27
002200400171339	TERMINIO PIA	TRMPIA37P58G7071	01/10/2004	26/11/2004	1.035,53	1.035,53
TOTALI					17.352,29	17.161,94

- per i restanti importi relativi ai nominativi presenti nell'elenco allegato alla sopra menzionata nota dell'INPDAP ed esclusi dalla tabella sopra esposta, il medesimo Settore ritiene sopravvenuta la prescrizione delle relative quote richieste a rimborso;

CONSIDERATO

- Che le quote da versare all'INPDAP, cassa INADEL di cui alla Legge 336/70, ammontano ad € **17.161,94**, come si evince dal prospetto riepilogativo sopra esposto;
- Che le stesse vanno versate in unica soluzione all'INPDAP - Gestione INADEL - Legge 336/1970 - unitamente alla denuncia contributiva mensile riferita al prossimo mese con le consuete modalità;



Giunta Regionale della Campania

VISTA

la nota di avviso di emissione nota di debito dell'INPDAP di Napoli 1 n. 59826/V del 22.10.2008;

RITENUTO

di dover ottemperare a quanto richiesto dall'INPDAP, ripartendo la spesa così come specificato:

PERSONALE	TOTALE
DIRIGENTI - CAP. 82	5.570,36
CONPARTO -CAP.30	11.591,58
TOTALE	17.161,94

DATO ATTO

che la spesa complessivamente ammonta ad € 17.161,94 e che troverà copertura come di seguito specificato:

- per € 5.570,36, relativa al personale dirigente, sull'impegno n. 7318 preso sul capitolo 82/R/2008, U.P.B. 6.23.104 del bilancio di previsione per l'E.F. anno 2009 – codice SIOPE 1241, sufficientemente dotato;
- per € 11.591,58 relativa al personale del comparto sull'impegno n. 7317 preso sul capitolo 30/R/2008, U.P.B. 6.23.104 del bilancio di previsione per l'E.F. anno 2009 – codice SIOPE 1241 sufficientemente dotato;

DATO ATTO

che la liquidazione dell'importo complessivo di € 17.161,94 sarà disposta unitamente al decreto di liquidazione mensile degli stipendi;

VISTE

- la L.R. n. 1 del 19/01/2009 “ Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria Regionale 2009”;
- la L.R.n. 2 del 19/01/2009 “ Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'Anno Finanziario 2009 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2009 – 2011”;
- la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 ed in particolare gli artt. 32, 34 e 35;
- la Delibera di G.R. n. 211 dell'1/2/2008, ad oggetto : “Revisione codificazione SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici-” in attuazione del DM. N. 17114 del 5/3/2007;

LETTA la L.R. del 30/04/02 n. 7 ed in particolare gli artt. 32, 34 e 35;

LETTA la Delibera di G.R. n. 2075 del 29/12/2005, inerente l'implementazione a regime dall'1/01/2006 dei codici gestionali SIOPE;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario del Servizio 03 e dall'espressa dichiarazione di regolarità, resa dal Dirigente del medesimo Servizio:



Giunta Regionale della Campania

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di dare atto che l'importo complessivo da versare all'INPDAP-Gestione ex INADEL, per recupero maggiori somme corrisposte a titolo di Indennità Premio di Fine Servizio di cui alla Legge 336/1970, riguardanti i sopracitati dipendenti, è pari ad € **17.161,94**;
2. di dare atto che la spesa di € **17.161,94** troverà copertura come di seguito specificato:
 - per € **5.570,36**, relativa al personale dirigente, sull'impegno n. 7318 preso sul capitolo 82/R/2008, U.P.B. 6.23.104 del bilancio di previsione per l'E.F. anno 2009 – codice SIOPE 1241, sufficientemente dotato;
 - per € **11.591,58** relativa al personale del comparto sull'impegno n. 7317 preso sul capitolo 30/R/2008, U.P.B. 6.23.104 del bilancio di previsione per l'E.F. anno 2009 – codice SIOPE 1241 sufficientemente dotato;
3. di disporre la liquidazione della somma complessiva di € **17.161,94** unitamente al Decreto di liquidazione mensile degli stipendi;
4. di disporre il versamento di tale somma all'INPDAP-Casse INADEL, unitamente ai contributi mensili calcolati sulle competenze stipendiali del prossimo mese c.a., indicando per il versamento i seguenti codici :

IDENT. CASSA	IDENT. CAUSALE	DESCRIZIONE	
P6	23	CASSA I.N.A.D.E.L. - RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI BUONUSCITA	
CODICE	DESC. C. SPEC.	FIL DESCR	BAN COD IBAN
1033	INADEL GEST. PREVID. L.440/87	NAPOLI	IT88N0100003245425200001033

5. di inviare il presente atto:
 - all'Assessore alle Risorse Umane per conoscenza;
 - al Settore Quiescenza e Previdenza per quanto di competenza;
 - al Settore Gestione delle Entrate e Spesa di Bilancio dell'A.G.C.08 in allegato al Decreto degli stipendi;
 - infine, al Servizio 04 "registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'Area 02, in conformita' al disposto della Delibera G.R.n. 2410 del 24/07/2003.

-SABADIN -

*Giunta Regionale della Campania**Area Generale di Coordinamento**Affari Generali**Gestione e Formazione del Personale**Organizzazione e Metodi**Settore Trattamento Economico*

All'INPDAP

Sede Territoriale di Napoli 1

c.a. Dott. A. Pezza

Via De Gasperi, 55

80133 Napoli

e, p.c.



Al Settore

Quiescenza e Previdenza

Sede

Protocollo n. 2008.0902984
Data: 2008.09.24
Destinatario: INPDAP
Fascicolo: 2008.0902984

Al Sig. Coordinatore A.G.C.07

Sede



Oggetto: Recupero maggior importo corrisposto a titolo di indennità premio di servizio in applicazione della legge n. 336/70, per ex dipendenti regionali.
Riscontro nota INPDAP prot. 59826/V.

In riferimento alla nota di codesto Istituto in oggetto specificata, acquisita al Settore con il prot. n. 2008.0902984, si rappresenta che, a seguito delle verifiche effettuate dal competente Settore Previdenza e Quiescenza e trasmesse allo Scrivente, in relazione alle posizioni dei dipendenti interessati dalla richiesta di rimborso delle quote di I.P.S. di cui all'allegato elenco alla medesima nota, l'Amministrazione Regionale ritiene di dover procedere al rimborso delle quote di IPS richieste, esclusivamente per i nominativi e per gli importi come di seguito elencati:

N. PRATICA	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA CESSAZIONE	DATA DELIBERA	ONERE CHIESTO DALL'INPDAP	ONERE CALCOLATO DALLA REGIONE
002200400031501	BALDI ELENA	BLDLNE49M58Z326G	01/04/2000	26/11/2004	2.175,09	2.180,88
002200400058683	CERCHIA RAFFAELE	CRCRFL41R12I300E	26/05/2000	14/06/2004	1.929,71	1.929,71
002200300158834	COLOMBAI ANTONIO	CLMNTN39E05F839E	01/02/2000	30/10/2003	1.689,52	1.693,37

002200400011841	FELICI CLARA	FLCCLR51B43Z326W	01/01/2004	14/07/2004	1.717,74	1.717,74
002200400153321	GRELLE VITTORIO	GRLVTR42D28G611T	01/01/2002	11/10/2004	5.770,35	5.570,36
002200400120839	LILLI MARIA FRANCESCA	LLLMFR36S69L259Z	01/07/2004	24/08/2004	900,08	900,08
002200400021294	MARTINO ANIELLO	MRTNLL39B21H433R	01/03/2004	27/05/2004	2.134,27	2.134,27
002200400171339	TERMINIO PIA	TRMPIA37P58G7071	01/10/2004	26/11/2004	1.035,53	1.035,53
TOTALI					17.352,29	17.161,94

Per tutti gli altri importi afferenti i nominativi presenti in elenco ma esclusi dalla tabella sopra esposta, si ritiene, sulla base degli atti in possesso del menzionato Settore, sopravvenuta la prescrizione delle rispettive quote richieste a rimborso.

La Scrivente pertanto, procederà, unitamente ai contributi dovuti sulle competenze stipendiali del prossimo mese, al versamento in un'unica soluzione dell'importo per quote di IPS, pari ad € 17.161,94 anziché di € 532.870,92 come richiesto.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rina Di Marco

Il Funzionario
Dott.ssa G. Gallo

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Paola Sabadin



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0435100

del 18/05/2010 ore 16.25

Dest. Quiescenza e Previdenza

Fascicolo: XXXVI/1/1
Quiescenza e Previdenza



Area 7 A.G.C. DEL PERSONALE
Settore 06 SETTORE PREVIDENZA E QUIE-
SCENZA
VIA S. LUCIA N.81
80100 NAPOLI

N. Pratica cc 2531/10

Oggetto Trasmissione ricorso promosso dall'INPDAP innanzi Tri-
bunale di Napoli sez. Lavoro, nei confronti della Regione
Campania.

Si trasmette in copia, per opportuna conoscenza, il ricorso promosso dall'Ente in oggetto affinché Codesta Spett.le Struttura possa far conoscere allo scrivente quali iniziative sono state assunte, inviando copia della documentazione ed una dettagliata relazione contenente ogni elemento utile per l'esame delle pratiche e la predisposizione di memoria difensiva.

Si resta in attesa di cortese, urgente riscontro.

Avv. Alba Di Lascio 0817963645

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Andrea Conte

TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO

47852 09

RICORSO

PER

AA.GG. della Presidenza
Enti con gli Assesso

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - I.N.P.D.A.P., in persona del Commissario straordinario Paolo Crescimbeni, legale rappresentante *pro tempore*, rapp.to e difeso giusta procura per Notar Francesco Colistra, del 31.3.2009, repertorio n. 105536, raccolta n. 8160, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 31.3.2009, in esecuzione della determina di affidamento di incarico e di autorizzazione n. 217/2009 e 341/2009, dall'Avv. Nicola Di Ronza e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso l'Avvocatura compartimentale INPDAP, alla via A. De Gasperi, n. 55;

6777 AN

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., con sede in Napoli, via Santa Lucia, n. 81.

6407

PREMESSO CHE:

1. Il personale della Regione e degli enti locali è iscritto alla gestione INPDAP, per le prestazioni previdenziali e per quelle pensionistiche;
2. la Regione Campania, relativamente al proprio personale, è debitrice dell'Amm.ne previdenziale della somma complessiva di € 649.192,70, per oneri ex lege n. 336/1970;
3. la legge n. 336 del 24/5/1970 introduceva il beneficio di una maggiorazione della pensione e della indennità di fine rapporto, per categorie speciali di dipendenti (ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, orfani, vedove di guerra, profughi).
4. Relativamente a tali oneri la disposizione del comma 3, art. 6 della legge

9/10/1971, n. 824, prevede l'obbligo degli enti datori di lavoro di versare agli enti erogatori il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonché il maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa. I corrispettivi in questione, calcolati secondo lo schema del DM 25/8/1972, non sono mai stati contestati dalla Regione, eppure mai corrisposti;

5. la Regione ha omesso il pagamento della somma di € 133.483,72, come si rileva dai ruoli nn. 237,238/1995 (completamente inevasi) e n.1/1993 ridotto, su pagamento parziale della Regione, ad € 3.098,74;

6. la Regione ha omesso, inoltre, il pagamento della somma di € 515.708,98, a titolo di oneri dello stesso tipo, sulle indennità premio di servizio corrisposte ai dipendenti indicati nominativamente nel ruolo allegato alla nota INPDAP del 22/10/2008, prot. n. 59826/U;

7. la Regione, infatti, di tale ruolo (originariamente di € 532.870,92) ha solamente corrisposto la somma di € 17.161,94, ritenendo prescritti gli altri importi richiesti oltre il quinquennio dalla richiesta del 22/10/2008;

8. erroneamente, la Regione ritiene applicabile una prescrizione quinquennale anziché decennale, trattandosi di oneri da corrispondersi *una tantum*, alla erogazione del trattamento previdenziale, come chiaramente evincibile dall'art. 6 legge n. 824/1981, ed essendo la natura degli stessi diversa da quella del contributo previdenziale;

9. la natura di onere-costi è confermata dal DM del 25/8/1972 (artt. 2 e 3) che qualifica le somme *de quibus* come rimborsi all'Amm.ne previdenziale che anticipa per l'intero la prestazione previdenziale, cumulandole con le maggiorazioni per i

benefici previsti dalla legge n. 336/1970;

10. secondo giurisprudenza costante, pertanto (Cass. 4 luglio 2001, n. 9046; Cass. 1 agosto 1990 n. 7691) vi sarebbe un "dovere di anticipazione" delle somme in questione da parte dell'Istituto previdenziale; tali somme, nondimeno, sono a carico del datore di lavoro tenuto ad un obbligo di copertura finanziaria dei benefici di legge.

11. Con nota del 9/6/2009, la Regione riconosceva l'esistenza dei debiti e la competenza dell'Ufficio regionale "settore quiescenza e previdenza" al pagamento all'Amm.ne previdenziale; Nella nota predetta, nonché in quella del 19/4/2009, l'ufficio regionale ha precisato che gli importi dovuti all'INPDAP <<venivano accantonati su capitoli a partita di giro in attesa della emissioni di ruoli da parte dell'INPDAP>>, riconoscendo perciò il debito e la disponibilità delle somme.

12. L'INPDAP intimava, già con nota racc.ta del 6/8/2007, il pagamento della morosità, rimasta senza esito.

13. Alla morosità consegue, in forza della legislazione vigente, l'applicazione di interessi e di sanzioni amministrative, così come quantificati nella predetta nota del 30/10/2008;

14. per ciò che concerne le sanzioni, sempre a norma dell'art. 116 comma 18 della legge n. 388 del 2000, per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217 -224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

15. La controversia concerne obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.

Tanto premesso,

RICORRE

al Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420 c.p.c., condanni, per le causali di cui in premessa, la Regione Campania al pagamento della somma di € 649.192,70, oltre interessi e sanzioni da calcolarsi ai sensi della legge n. 388/2000 e s.m. e i..

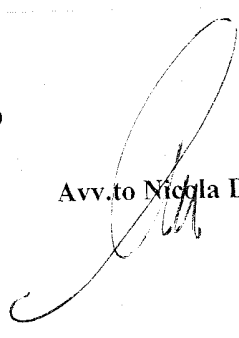
Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si depositano i seguenti documenti:

1. procura alle liti;
2. nota del 22/10/08, prot. n. 59826/U con allegato ruolo nominativo n. 23 pagine;
3. ruolo n. 237, 238/1995;
4. ruolo n. 1/1993;
5. nota Regione del 14/5/2009;
6. nota Regione del 30/1/2009;
7. racc.te INPDAP del 6/8/2007;
8. n. 3 note Regione Campania;
9. DM 25/8/1972.

Napoli, li 5 novembre 2009

Avv.to Nicola Di Ronza



Il Cancelliere *11/10/09* *FC*

Il *cu* di Napoli in funzione di giudice del lavoro
lett. *Perip. Reopolo* letto il

corso che precede, fissa l'udienza di discussione per

25/5/2010 h. 9.30

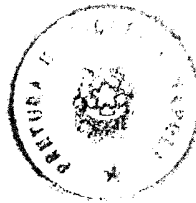
Napoli, *18/11/09*

registrato in Cancelleria oggi

23/11/09

CANCELLIERE

Ri



Il *cu*
con copia conforme
Napoli, il *23/11/09*
IL CANCELLIERE

In not. f. chi alle Regioni Campania
in persone del *legale* rep. te p. n. con
sede in Napoli, via Cicerone, 81

J.N.E.L. - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho notificato l'antescritto atto ad esso
destinatario mediante consegna di copia a mani
dell'interlegato addetto alla direzione degli atti.

Esposito Antonino

19 APR 2010

NA

UFFICIALE CANCELLIERE
Alberto De Marco

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Trattamento Economico

REGIONE CAMPANIA

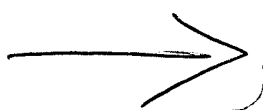
Prot. 2010. 0446906 del 21/05/2010 ore 12,11

Dest.: Contenzioso Civile e Penale

Fascicolo: 2010.IXL/1/1.6
Contenzioso Civile e Penale

A.G.C. Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale
c.a Avv. Alba Di Lascio
Via Marina, 19
80100 Napoli
Anticipata a mezzo fax 081/7963766

Settore Quiescenza e Previdenza
Sede



Oggetto: Ricorso Tribunale di Napoli INPDAP/ Regione Campania.

In relazione al ricorso in oggetto specificato, pervenuto allo scrivente per le vie brevi per il tramite del Settore Previdenza e Quiescenza, e con esclusivo riferimento alle somme specificate al punto 5 dell'atto introduttivo del giudizio, si espongono le seguenti considerazioni di pertinenza dello scrivente, fondate sulla documentazione rinvenuta agli atti del Settore Trattamento Economico:

- con nota prot. 59199 del 20/10/2008 la Sede INPDAP di Napoli 1 ha trasmesso alla Amministrazione Regionale una nota di addebito per presunte morosità contributive non meglio specificare per un importo complessivo di euro 314.474,88 ;

- tale nota di addebito recava in allegato ed a supporto della stessa una serie di atti in fotocopia carenti anche degli elementi minimi ed essenziali per l'identificazione della tipologia di debito cui si riferivano quali ad esempio: il nominativo ed i dati anagrafici del dipendente della Giunta Regionale, la causa della obbligazione contributiva e la data di insorgenza della stessa, ovvero il periodo di riferimento;

- con nota prot. 2009.0313564 indirizzata alla Sede INPDAP di Napoli 1 e per conoscenza al Settore Previdenza e Quiescenza lo scrivente provvedeva a restituire al suddetto Ente Previdenziale, al termine di un ampio carteggio intercorso con il medesimo per l'acquisizione della documentazione mancante (vedasi allegati), una parte degli atti che nonostante le richieste di integrazione risultavano ancora carenti dei requisiti minimi per l'individuazione del debito, tra i quali i ruoli n. 237 e 238 del 1995 e n. 1 del 1993 ;

- che le modalità di comunicazione delle richieste di rimborso agli enti datori di lavoro per le somme anticipate ai sensi della legge 336/70 da parte degli Enti Previdenziali ai beneficiari sono indicate nel Decreto del Ministero del Tesoro del 25 agosto 1972 (art. 3), peraltro richiamato da ricorrente al punto 9 del ricorso;

- tale norma, allegata in copia, prevede testualmente all'art. 3 che tali richieste di rimborso, da effettuarsi con lettera in plico raccomandato, debbano contenere i seguenti elementi:

- 1) ammontare delle somme con specifica del titolo e degli elementi costitutivi;
- 2) data dell'ordine di pagamento emesso in favore del beneficiario, relativo all'indennità di buonuscita o analoga prestazione, ovvero alla prima quota della pensione concessa.; qualora per motivi tecnici la data non sia determinabile, la gestione previdenziale, precisando al datore di lavoro interessato i motivi, può assumere come data utile allo scopo il giorno 15 del mese in cui il dispositivo di pagamento è stato emanato dal competente servizio;
- 3) tale data è assunta quale valuta per il computo degli interessi a carico del datore di lavoro.

Pertanto, alla luce dei fatti sopra esposti e della relativa documentazione allegata, nonché della normativa richiamata, il ricorso a parere dello scrivente si appalesa in via preliminare del tutto infondato e temerario.

In via subordinata, si considera la compiuta prescrizione di somme il cui credito sarebbe eventualmente insorto oltre 15 anni fa.

Si allega:

- 1) nota Settore Trattamento Economico prot. n. 2009.0313564
- 2) nota Settore Trattamento Economico prot. 2009.0298850;
- 3) nota INPDAP prot. 59199 del 20/10/2008
- 4) nota INPDAP prot. 54939 del 9 ottobre 2007+ allegato ;
- 5) nota Settore Trattamento Economico prot. 2007.0750464;
- 6) nota INPDAP prot. 45554 del 6 agosto 2007.
- 7) D.M. Tesoro del 25/08/1972
- 8) ruoli n. 237 e 238 del 1995 e n. 1 del 1993 .

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna Di Marco

Il Dirigente del Settore
Dott. P. Sabadin

Il Funzionario P.O.
Dott.ssa G. Gallo



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

AGC AVVOCATURA
Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina n. 19/C
80133 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0447556 del 21/05/2010 ore 13,01

Dest.: Contenzioso Civile e Penale

Sottorascicolo: 2008.XXXVIII/1/1.1779/1
Contenzioso Civile e Penale



Al Settore Trattamento Economico
Sede

Ref. nota n. Ricorso promosso dall'Inpdap c/ Regione Campania
Cc 2531/10

Oggetto:

Si riscontra la nota di cui all'oggetto e nel dolersi dei tempi ristretti concessi per la predisposizione della richiesta relazione, atteso il ritardo con cui il ricorso è stato trasmesso allo scrivente e l'imminenza dell'udienza di discussione che non consentono di approfondire con la consueta dovizia di riferimenti normativi e giurisprudenziali la questione oggetto della pretesa dell'ente previdenziale, si forniscono comunque gli elementi utili per articolare la memoria difensiva.

In ordine al richiesto pagamento della somma di € 133.483,72, lo scrivente declina la competenza a fornire i richiesti chiarimenti, non essendo stati interessati dal relativo carteggio, rinviando codesta Avvocatura al Settore Trattamento Economico in indirizzo, cui il ricorso è stato trasmesso per le vie brevi.

Per quanto concerne il richiesto pagamento della somma di € 515.708,98 a titolo di oneri ex legge 336/70 sulle indennità premio di servizio corrisposte ai dipendenti nel ruolo trasmesso dall'Inpdap con la nota del 22/10/2008 acquisita al prot. 0902984 del 30/10/2008, si precisa quanto segue: la legge 336/70 detta norme a favore dei dipendenti pubblici dello Stato ed enti pubblici ed ex combattenti e categorie equiparate. Ai fini dell'indennità premio di servizio (trattamento di fine servizio) l'art. 2 di detta legge così recita: "Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione ...omissis". Tale previsione si concreta nell'attribuzione di 3 aumenti del 2,5% ai fini del calcolo della pensione e dell'indennità di previdenza.

Ai fini del trattamento di fine servizio ciò determina una diversa procedura per la determinazione dell'importo spettante a tale titolo per il dipendente destinatario del beneficio medesimo: mentre ai sensi della l. 152/68, il tfs si calcola prendendo a base di calcolo l'80% le voci della retribuzione dell'ultimo anno di servizio previste dalla legge: tale importo viene diviso per 15 e moltiplicato per gli anni di servizio utili ai fini del Tfs. Nel caso di riconoscimento del beneficio di legge ex l. 336/70, il sistema informativo dell'Inpdap, sulla base della delibera del Consiglio d'amm.ne dell'INADEL n. 23/74, calcola l'importo lordo prendendo a base di



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Rif. nota n. _____ del _____

Oggetto:

calcolo lo stipendio percepito nell'ultimo mese, lo moltiplica per 12 e aggiunge la tredicesima mensilità. A tale cifra si aggiungono gli importi della legge 336/70 (pari a 3 aumenti del 2,5% sullo stipendio dell'ultimo mese, comprensivo del relativo rateo di tredicesima). E' sulla somma così determinata che il sistema calcola il lordo dell'IPS secondo il sistema ordinario. La differenza tra la liquidazione effettuata sulla base della delibera del Consiglio d'amm.ne dell'INADEL n. 23/74 in presenza dei benefici di legge e quella effettuata sulla base degli elementi reali comunicati dall'Amministrazione, costituisce l'onere della legge 336/70 che l'Inpdap richiede con i suddetti ruoli.

Atteso che detta differenza corrisponde ad una somma connessa alla liquidazione del TFS, anzi è una parte dello stesso, la stessa ha la medesima natura previdenziale dell'Indennità premio di servizio da cui scaturisce. Tale affermazione trova conferma nella nota dell'Inpdap del 22/10/2008 laddove si legge che l'importo dovuto a recupero della quota parte dell'IPS a carico dell'Ente liquidata in favore dei dipendenti, e nello stesso ricorso in cui la somma richiesta è qualificata maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di previdenza in applicazione della l.336/70; essa è stata anche confermata, all'epoca dei fatti, per le vie brevi dagli esperti Inpdap in materia di TFS contattati per un ausilio e per ottenere chiarimenti in ordine alla richiesta pervenuta.

Poiché l'art. 2948 del codice civile al n. 5 prevede che si prescrivono in cinque anni le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, detto termine prescrizione si ritiene si applichi alla differenza dell'indennità connessa ai benefici di legge 336/70 che l'Inpdap anticipa al dipendente e di cui chiede il rimborso al datore di lavoro. La giurisprudenza citata da parte ricorrente in ordine al dovere di anticipazione in capo all'ente previdenziale delle somme in questione non è pertinente essendo relativa ai benefici connessi al trattamento pensionistico scaturenti dalla normativa richiamata.

Si fa inoltre rilevare che il dies a quo per il decorso del termine prescrizione è stato dallo scrivente Settore, condividendo l' indicazione fornita dal Settore Trattamento Economico con la nota 1051399.2008, assunto nell'ultimo provvedimento (delibera Inpdap) adottato dall'Inpdap di liquidazione dei relativi importi di IPS maggiorati dei medesimi benefici di legge in favore dei soggetti



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Rif. nota n. _____ del _____

Oggetto:

interessati, anziché dall'ultimo atto adottato dal Settore e nel quale siano valorizzati tali benefici (trasmissione mod. 350/P), proprio in considerazione della natura della somma di cui si richiede il rimborso, rimborso che non è possibile richiedere se non dal momento in cui la relativa somma è determinata, ossia con la delibera dell'Inpdap. Si precisa che in molti casi, il provvedimento dell'Inpdap di liquidazione del TFS definitivo è emesso anche a distanza di anni dall'invio dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione in dispregio di ogni normativa sulla durata dei procedimenti amministrativi. A tal proposito, anche il procedimento preordinato ai recuperi richiesti con il ricorso in oggetto, non rispetta alcun termine procedimentale e anche con riguardo agli importi che si ritiene di dover porre a carico del datore di lavoro, gli stessi devono essere oggetto di una più attenta verifica. Basti pensare che per le pratiche per le quali si è proceduto al pagamento all'Inpdap perché non prescritte, l'importo corrisposto è stato oggetto di ricalcolo da parte dello scrivente, ricalcolo dal quale l'importo dovuto è risultato essere inferiore a quello richiesto..

In subordine, a voler ritenere valido l'assunto dell'Inpdap in ordine all'applicazione della prescrizione decennale anziché quinquennale, si fa rilevare che, eccezion fatta per una trentina di pratiche su circa duecento, le restanti sono comunque prescritte, e che, dunque, l'importo richiesto a tale titolo dall'Inpdap pari a € 515.708,98 è incongruo, in quanto andrebbe epurato degli importi relativi alle pratiche per le quali alla data di ottobre 2008 siano già trascorsi oltre 10 anni dalla delibera Inpdap di liquidazione del TFS con i benefici di legge.

Il ricorso in oggetto contiene, altresì, numerose inesattezze in ordine al contenuto delle comunicazioni del Settore Trattamento Economico del 09/06/2009 prot. n. 0504965, relativa a morosità contributiva in ordine a "recupero di quote di pensione a carico dell'Ente per applicazione dei benefici contrattuali e/o legge 336/70 sulla pensione-riscatti e ricongiunzioni". Premesso che già dall'oggetto si comprende che la nota si riferiva a tutt'altro e non agli oneri ex legge 336/70 sulle indennità premio di servizio, e diversamente da quanto sostenuto dall'estensore del ricorso, in essa non vi è alcun "riconoscimento di debiti", né alcuna statuizione in ordine ad una presunta "competenza dell'Ufficio regionale Settore Quiescenza



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Rif. nota n. _____ del _____

Oggetto:

ad una illustrazione degli adempimenti che, a detta del Settore Trattamento Economico, facevano capo al Settore Quiescenza in ordine all'inserimento delle trattenute sulle competenze stipendiali a seguito dell'accettazione da parte dei dipendenti regionali dei provvedimenti Inpdap di riscatto e/o ricongiunzione di contributi previdenziali. Posto che con nota prot. n. 550304 lo scrivente ha chiarito e fornito le dovute precisazioni in ordine a tali assunti, il richiamo alla competenza dello stesso ineriva, come si evince da una lettura della stessa, a tutt'altra problematica ed attività. Inoltre, è da confutare anche l'asserita precisazione che sarebbe contenuta nella predetta nota laddove, secondo quanto riportato da parte ricorrente nel ricorso, si leggerebbe che "l'ufficio regionale ha precisato che gli importi dovuti all'Inpdap venivano accantonati su capitoli a partita di giro in attesa delle emissioni di ruoli da parte dell'Inpdap": tale passaggio nella nota del 9/6/2009 è sempre riferito agli importi trattenuti in nome e per conto dei dipendenti a titolo di riscatto e/o ricongiunzione e in alcun modo ai benefici ex l. 336/70.

Si allegano:

1. Nota Inpdap prot. n. 59826/U del 22/10/2008
2. Nota prot. n. 0985904 del 25/11/2008
3. Nota prot. n. 1012417 del 2/12/2008
4. Nota prot. n. 1025853 del 09/12/2008
5. Nota prot. n. 1051399 del 16/12/2008
6. Nota prot. n. 1067371 del 22/12/2008
7. Nota prot. n. 29580 del 14/01/2009
8. Nota prot. n. 504965 del 09/06/2009
9. Nota prot. n. 550304 del 22/06/2009

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Lucia Sorrentino

Il Dirigente del Settore
Dr. Vittorio E. Buglione



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza



Coordinatore Area Avvocatura
Via Marina n. 19/C
80133 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0475208 16/06/2011

Mittente : Quiescenza e Previdenza

Assegnatario : A.G.C. 4 Avvocatura

Classifica : 7.1.20. Sottosec. 1841-4 del 2010



Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina n. 19/C
80133 NAPOLI

E p.c. Coordinatore dell'A.G.C. Personale
Sede

Settore Trattamento Economico
Sede

16 GIU. 2011

Ricorso promosso dall'Inpdap c/ Regione Campania
Sentenza n. ~~8097~~ del 15 marzo 2011.
Cc 2531/10 *dir 8207*

Si riscontra la nota n. 2011.0443124 del 07/06/2011 trasmessa dal Settore Trattamento Economico con la nota 2011.0466490 del 14/06/2011 e si rappresenta che si condivide la decisione di impugnare la sentenza in questione nonché si richiede l'attivazione delle procedure volte alla sospensione della provvisoria esecuzione della pronuncia medesima in considerazione delle motivazioni che hanno determinato la condanna dell'Amministrazione.

Nella parte motiva della sentenza si legge, infatti, che non è "stata sollevata ex adverso alcuna rituale eccezione di prescrizione": al riguardo si ribadiscono le deduzioni che lo scrivente Settore ha fornito con la nota 2010.0447556 del 21/05/2010 in occasione della proposizione del ricorso da parte dell'Ente previdenziale laddove, dopo aver esposto la natura delle somme richieste quale onere della legge 336/70 dall'Inpdap, si era fatta rilevare con dovizia di considerazioni l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, prescrizione già eccepita in via amministrativa in distinte occasioni nella corrispondenza intercorsa con l'Inpdap. Ci si richiama, pertanto, a tutto quanto già espresso nella nota 2010.0447556, che si allega alla presente, facendo altresì rilevare che nel ricorso promosso dall'Inpdap, lo stesso difensore aveva sostenuto che le somme richieste sarebbero state soggette alla prescrizione decennale anziché a quella quinquennale sostenuta dallo scrivente: a voler ritenere valido l'assunto dell'Inpdap in ordine all'applicazione della prescrizione decennale anziché quinquennale, si fa rilevare che, eccezion fatta per una trentina di pratiche su circa duecento, le restanti sono comunque prescritte, e che, dunque, l'importo richiesto a tale titolo dall'Inpdap pari a € 515.708,98 e cui stata condannata la scrivente Amministrazione è incongruo, in quanto andrebbe comunque epurato degli importi relativi alle pratiche per le quali alla data di ottobre 2008 siano già trascorsi oltre 10 anni dalla delibera Inpdap di liquidazione del TFS con i benefici di legge.

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Lucia Sorrentino

Il Dirigente del Settore
Dr. Vittorio E. Buglione



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Per ricevuta
24.5.2010

AREA 07 - SETTORE 06

AGC AVVOCATURA
Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina n. 19/C
80133 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0447556 del 21/05/2010 ore 13,01
Dest.: Contenzioso Civile e Penale

Sottorascicolo : 2008.XXXVIII/1/1.1779/1
Contenzioso Civile e Penale



Al Settore Trattamento Economico
Sede

Ricorso promosso dall'Inpdap c/ Regione Campania
Cc 2531/10

Oggetto:

Si riscontra la nota di cui all'oggetto e nel dolersi dei tempi ristretti concessi per la predisposizione della richiesta relazione, atteso il ritardo con cui il ricorso è stato trasmesso allo scrivente e l'imminenza dell'udienza di discussione che non consentono di approfondire con la consueta dovizia di riferimenti normativi e giurisprudenziali la questione oggetto della pretesa dell'ente previdenziale, si forniscono comunque gli elementi utili per articolare la memoria difensiva.

In ordine al richiesto pagamento della somma di € 133.483,72, lo scrivente declina la competenza a fornire i richiesti chiarimenti, non essendo stati interessati dal relativo carteggio, rinviando codesta Avvocatura al Settore Trattamento Economico in indirizzo, cui il ricorso è stato trasmesso per le vie brevi.

Per quanto concerne il richiesto pagamento della somma di € 515.708,98 a titolo di oneri ex legge 336/70 sulle indennità premio di servizio corrisposte ai dipendenti nel ruolo trasmesso dall'Inpdap con la nota del 22/10/2008 acquisita al prot. 0902984 del 30/10/2008, si precisa quanto segue: la legge 336/70 detta norme a favore dei dipendenti pubblici dello Stato ed enti pubblici ed ex combattenti e categorie equiparate. Ai fini dell'indennità premio di servizio (trattamento di fine servizio) l'art. 2 di detta legge così recita: "Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione ...omissis". Tale previsione si concreta nell'attribuzione di 3 aumenti del 2,5% ai fini del calcolo della pensione e dell'indennità di previdenza.

Ai fini del trattamento di fine servizio ciò determina una diversa procedura per la determinazione dell'importo spettante a tale titolo per il dipendente destinatario del beneficio medesimo: mentre ai sensi della l. 152/68, il tfs si calcola prendendo a base di calcolo l'80% le voci della retribuzione dell'ultimo anno di servizio previste dalla legge: tale importo viene diviso per 15 e moltiplicato per gli anni di servizio utili ai fini del Tfs. Nel caso di riconoscimento del beneficio di legge ex l. 336/70, il sistema informativo dell'Inpdap, sulla base della delibera del Consiglio d'amm.ne dell'INADEL n. 23/74, calcola l'importo lordo prendendo a base di

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Rif. nota n. _____ del _____

Oggetto:

calcolo lo stipendio percepito nell'ultimo mese, lo moltiplica per 12 e aggiunge la tredicesima mensilità. A tale cifra si aggiungono gli importi della legge 336/70 (pari a 3 aumenti del 2,5% sullo stipendio dell'ultimo mese, comprensivo del relativo rateo di tredicesima). E' sulla somma così determinata che il sistema calcola il lordo dell'IPS secondo il sistema ordinario. La differenza tra la liquidazione effettuata sulla base della delibera del Consiglio d'amm.ne dell'INADEL n. 23/74 in presenza dei benefici di legge e quella effettuata sulla base degli elementi reali comunicati dall'Amministrazione, costituisce l'onere della legge 336/70 che l'Inpdap richiede con i suddetti ruoli.

Atteso che detta differenza corrisponde ad una somma connessa alla liquidazione del TFS, anzi è una parte dello stesso, la stessa ha la medesima natura previdenziale dell'Indennità premio di servizio da cui scaturisce. Tale affermazione trova conferma nella nota dell'Inpdap del 22/10/2008 laddove si legge che l'importo dovuto a recupero della quota parte dell'IPS a carico dell'Ente liquidata in favore dei dipendenti, e nello stesso ricorso in cui la somma richiesta è qualificata maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di previdenza in applicazione della l.336/70; essa è stata anche confermata, all'epoca dei fatti, per le vie brevi dagli esperti Inpdap in materia di TFS contattati per un ausilio e per ottenere chiarimenti in ordine alla richiesta pervenuta.

Poiché l'art. 2948 del codice civile al n. 5 prevede che si prescrivono in cinque anni le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, detto termine prescrizione si ritiene si applichi alla differenza dell'indennità connessa ai benefici di legge 336/70 che l'Inpdap anticipa al dipendente e di cui chiede il rimborso al datore di lavoro. La giurisprudenza citata da parte ricorrente in ordine al dovere di anticipazione in capo all'ente previdenziale delle somme in questione non è pertinente essendo relativa ai benefici connessi al trattamento pensionistico scaturenti dalla normativa richiamata.

Si fa inoltre rilevare che il dies a quo per il decorso del termine prescrizione è stato dallo scrivente Settore, condividendo l'indicazione fornita dal Settore Trattamento Economico con la nota 1051399.2008, assunto nell'ultimo provvedimento (delibera Inpdap) adottato dall'Inpdap di liquidazione dei relativi importi di IPS maggiorati dei medesimi benefici di legge in favore dei soggetti

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Rif. nota n. _____ del _____

Oggetto:

interessati, anziché dall'ultimo atto adottato dal Settore e nel quale siano valorizzati tali benefici (trasmissione mod. 350/P), proprio in considerazione della natura della somma di cui si richiede il rimborso, rimborso che non è possibile richiedere se non dal momento in cui la relativa somma è determinata, ossia con la delibera dell'Inpdap. Si precisa che in molti casi, il provvedimento dell'Inpdap di liquidazione del TFS definitivo è emesso anche a distanza di anni dall'invio dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione in dispregio di ogni normativa sulla durata dei procedimenti amministrativi. A tal proposito, anche il procedimento preordinato ai recuperi richiesti con il ricorso in oggetto, non rispetta alcun termine procedimentale e anche con riguardo agli importi che si ritiene di dover porre a carico del datore di lavoro, gli stessi devono essere oggetto di una più attenta verifica. Basti pensare che per le pratiche per le quali si è proceduto al pagamento all'Inpdap perché non prescritte, l'importo corrisposto è stato oggetto di ricalcolo da parte dello scrivente, ricalcolo dal quale l'importo dovuto è risultato essere inferiore a quello richiesto..

In subordine, a voler ritenere valido l'assunto dell'Inpdap in ordine all'applicazione della prescrizione decennale anziché quinquennale, si fa rilevare che, eccezion fatta per una trentina di pratiche su circa duecento, le restanti sono comunque prescritte, e che, dunque, l'importo richiesto a tale titolo dall'Inpdap pari a € 515.708,98 è incongruo, in quanto andrebbe epurato degli importi relativi alle pratiche per le quali alla data di ottobre 2008 siano già trascorsi oltre 10 anni dalla delibera Inpdap di liquidazione del TFS con i benefici di legge.

Il ricorso in oggetto contiene, altresì, numerose inesattezze in ordine al contenuto delle comunicazioni del Settore Trattamento Economico del 09/06/2009 prot. n. 0504965, relativa a morosità contributiva in ordine a "recupero di quote di pensione a carico dell'Ente per applicazione dei benefici contrattuali e/o legge 336/70 sulla pensione-riscatti e ricongiunzioni". Premesso che già dall'oggetto si comprende che la nota si riferiva a tutt'altro e non agli oneri ex legge 336/70 sulle indennità premio di servizio, e diversamente da quanto sostenuto dall'estensore del ricorso, in essa non vi è alcun "riconoscimento di debiti", né alcuna statuizione in ordine ad una presunta "competenza dell'Ufficio regionale Settore Quiescenza

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Rif. nota n. _____ del _____

Oggetto:

ad una illustrazione degli adempimenti che, a detta del Settore Trattamento Economico, facevano capo al Settore Quiescenza in ordine all'inserimento delle trattenute sulle competenze stipendiali a seguito dell'accettazione da parte dei dipendenti regionali dei provvedimenti Inpdap di riscatto e/o ricongiunzione di contributi previdenziali. Posto che con nota prot. n. 550304 lo scrivente ha chiarito e fornito le dovute precisazioni in ordine a tali assunti, il richiamo alla competenza dello stesso ineriva, come si evince da una lettura della stessa, a tutt'altra problematica ed attività. Inoltre, è da confutare anche l'asserita precisazione che sarebbe contenuta nella predetta nota laddove, secondo quanto riportato da parte ricorrente nel ricorso, si leggerebbe che "l'ufficio regionale ha precisato che gli importi dovuti all'Inpdap venivano accantonati su capitoli a partita di giro in attesa delle emissioni di ruoli da parte dell'Inpdap": tale passaggio nella nota del 9/6/2009 è sempre riferito agli importi trattenuti in nome e per conto dei dipendenti a titolo di riscatto e /o ricongiunzione e in alcun modo ai benefici ex l. 336/70.

Si allegano:

1. Nota Inpdap prot. n. 59826/U del 22/10/2008
2. Nota prot. n. 0985904 del 25/11/2008
3. Nota prot. n. 1012417 del 2/12/2008
4. Nota prot. n. 1025853 del 09/12/2008
5. Nota prot. n. 1051399 del 16/12/2008
6. Nota prot. n. 1067371 del 22/12/2008
7. Nota prot. n. 29580 del 14/01/2009
8. Nota prot. n. 504965 del 09/06/2009
9. Nota prot. n. 550304 del 22/06/2009

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Lucia Sorrentino

Il Dirigente del Settore
Dr. Vittorio E. Buglione



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

RACCOMANDATA A.R.

SEDE TERRITORIALE NAPOLI 1
VIA A. DE GASPERI, 55 - 80133 -
NAPOLI
UFFICIO POSIZIONE ASSICURATIVA E
CONTRIBUTIVA
TEL. 081/2515111 -

NAPOLI, 12 SET. 2011

Prot. n. 58178

*Selbreot
20/9*

Regione Campania

Settore Trattamento Economico

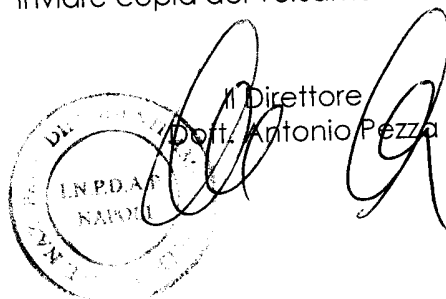
Via Santa Lucia, 81

80132 Napoli

e, p.c. Avvocatura Regionale
S E D E

Oggetto: Recupero maggior importo corrisposto a titolo indennità premio di servizio in applicazione della legge n° 336/70. Sentenza n°8207/2011. INPDAP c/ Regione Campania. Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro.

Con riferimento alla sentenza in oggetto, già notificata in forma esecutiva a codesta Amministrazione in data 13/05/2011, si invita a comunicare con urgenza l'esecuzione della predetta sentenza che, come è noto, dovrà avvenire entro il termine di legge del 15/09/2011, avendo cura di inviare copia del versamento.



21 SET. 2011

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0709791 21/09/2011
Ritornante : INPDAP NAPOLI

Assegnatario : Qualità allineate e gest. dati inform. - liquid. oneri va

Classifica : 7.1.19



62



ATTI

AREA 07 - SETTORE 06

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Spett.le Inpdap
Sede Territoriale Napoli 1
Ufficio Posizione Assicurativa e
Contributiva
Via A. De Gasperi 55
80133 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0730298 28/09/2011

Mittente : Quiescenza e Previdenza

Destinatari : INPDAP SEDE TERRITORIALE NAPOLI I

Classifica : 7.1.20. Sottosec. : 615-3 del 2011



Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina n. 19/C
80133 NAPOLI

Sentenza n. 8207 del 15 marzo 2011
Inpdap c/ Regione Campania

Al fine di procedere alla corretta esecuzione della sentenza in oggetto, e di dare seguito alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive secondo la procedura amministrativo-contabile prevista dalla l.r. 7/2002 e s.m.i., lo scrivente Settore rappresenta quanto segue: nella nota Inpdap del 22/10/2008 prot. 59826/U si legge che **l'importo complessivamente richiesto era per capitale ed interesse alla data dell'accertamento effettuato dall'Ente previdenziale di quanto dovuto a recupero dell'ordinativo di pagamento per IPS per gli ex dipendenti elencati nel dettaglio alla nota medesima. Nella sentenza si legge che la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore dell'Inpdap dell'importo di euro 515.708,98, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.**

Dato per assunto, pertanto, che **nell'importo di cui in sentenza siano già calcolati** (secondo quanto si evince dalla nota Inpdap del 22/10/2008) **gli interessi dalla maturazione dei singoli crediti fino alla data dell'accertamento** effettuato e richiamato nella predetta nota, si richiede, in virtù della **collaborazione** cui è tenuto il **creditore**, consistente nell'attività finalizzata a "rendere possibile, agevolare o non aggravare la prestazione del debitore" di comunicare allo scrivente ai fini della predisposizione dell'ordinativo di pagamento da emettersi in esecuzione della sentenza, l'importo dovuto aggiornato del calcolo degli interessi sui singoli crediti alla data in cui interverrà l'emissione del mandato relativo (presumibilmente 31/12/2011).

Tanto si richiede in quanto lo scrivente non è in possesso dei dati da cui possa desumersi il capitale iniziale liquidato agli ex dipendenti in dettaglio e un eventuale aggiornamento sic et simpliciter dell'importo di cui in sentenza comporterebbe una non corretta esecuzione della sentenza in quanto determinerebbe la corresponsione di interessi sulla somma richiesta già comprensiva degli interessi. A tal proposito il Supremo Giudice amministrativo ha chiarito, con giurisprudenza ormai fermissima, che la risposta alla domanda se «sulle somme dovute a titolo di rivalutazione vadano calcolati gli interessi e la rivalutazione ulteriore e se sulle somme dovute a titolo di interessi vadano

**Giunta Regionale della Campania**

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

computati ulteriori interessi e rivalutazione, non può che essere negativa» (C.S., Ad. Plen., 20.07.1998, n.6). Si è, più precisamente, detto che «Il diritto agli interessi, i quali dipendendo dal mero ritardo nell'inadempimento e prescindendo dalla colpa, vanno inquadrati nella categoria residuale degli interessi compensativi, è un diritto autonomo sebbene accessorio, e va calcolato separatamente, non potendosi considerare parte integrante del debito principale. Pertanto gli interessi non vanno ad accrescere il capitale da rivalutare e non sono a loro volta produttivi di ulteriori interessi, per il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., il quale ammette tale fenomeno solo su apposita specifica domanda del creditore che deve essere avanzata tempestivamente, cioè fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado» (C.S., Ad. Plen., 6/98; conformi: Ad. Plen., 3/98; IV Sez., 21.06.01, n. 3342; IV Sez., 27.06.01, n. 3485; V Sez., 23.01.01, n. 197; 09.05.00, n. 2661; VI Sez., 05.06.01, n. 3007; 07.05.01, n. 2520; 19.02.01, n. 879; 15.05.00, n. 2781; 03.05.00, n. 2567), non essendo peraltro «sufficiente la semplice domanda di condanna al pagamento genericamente degli interessi» (C.S., Ad. Plen., 3/98 e 6/98; Cass. Civ., II Sez., 21.02.94, n. 1655; C.S., IV Sez., 25.01.99, n. 64; V Sez., 08.03.01, n. 1358).

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Lucia Sorrentino

Il Dirigente del Settore
Dr. Vittorio E. Buglione



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

RACCOMANDATA A/R

SEDE TERRITORIALE NAPOLI 1
VIA A. DE GASPERI, 55 - 80133 -
NAPOLI
UFFICIO POSIZIONE ASSICURATIVA E
CONTRIBUTIVA
TEL. 081/2515111 - FAX 081/2515130

8-3 OTT. 2011

NAPOLI,

Prot. N. 61716

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0772186 12/10/2011

Mittente : INPDAP SEDE TERRITORIALE NAPOLI I

Assegnatario : Provvedim. di Collocamento a Riposo-Valutaz per Acconti

Classifica : 7.1.20. Sottosec. : 1841-2 del 2010



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali Gestione e

Formazione del Personale

Organizzazione e Metodo

Settore Quiescenza e Previdenza

Via S. Lucia, 81

80132 Napoli

-Oggetto: Sentenza n° 8207/2011. INPDAP c/ Regione Campania. Tribunale di Napoli-

**Sezione Lavoro. Recupero maggior importo corrisposto a titolo indennità premio
di servizio in applicazione della legge 336/70. Risposta a nota n° 730298 del
28/09/2011.**

Con riferimento alla nota del 28/9/2011- prot. 730298 - ,considerato che il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'INPDAP dell'importo di euro 515.708,98 oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, si comunica, ai fini della emissione da parte di codesta Amministrazione dell'ordinativo di pagamento in esecuzione della sentenza di cui all'oggetto, l'importo dovuto aggiornato del calcolo degli interessi alla data del 31/12/2011 (come da prospetto allegato):

Capitale: 515.708,98 Euro

Interessi: 28.708,00 Euro

Totale: 544.416,98 Euro

Il Direttore
Dott. Antonio Pezza

1841/2

11

Sviluppo del calcolo IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N 8207 DEL 15/03/2011 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA:

Capitale 515.708,98 x Tasso Interesse 3.00% x

(dal 22.12.2008 al 31.12.2009=374/365) = 15.852

Capitale 515.708 x Tasso Interesse 1.00% x

(dal 1.1.2010 al 31.12.2010=364/365) = 5.142

Capitale 515.708 x Tasso Interesse 1.50% x

(dal 1.1.2011 al 31.12.2011=364/365) = 7.714

TOTALE INTERESSI RELATIVI AL PERIODO CONSIDERATO DI CUI SOPRA EURO 28.708,00

TOTALE GENERALE DOVUTO ALL'INPDAP EURO 515708,98 + INTERESSI LEGALI 28708,00= EURO 544.416,98
COSI' COME STATUITO NELLA SENTENZA.

GLI INTERESSI SONO STATI RICHIESTI DALL'INIZIO DEL CONTENZIOSO.



ATTI

AREA 07 - SETTORE 06

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Spett.le Inpdap
Sede Territoriale Napoli 1
Ufficio Posizione Assicurativa e
Contributiva
Via A. De Gasperi 55
80133 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0790300 19/10/2011

Mittente : Provvedim. di Collocamento a Riposo-Valutaz per Acconti Pens...

Destinatari : INPDAP SEDE TERRITORIALE NAPOLI I

Classifica : 7.1.20. Fascicolo : 849 del 2010



Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina n. 19/C
80133 NAPOLI



Sentenza n. 8207 del 15 marzo 2011
Inpdap c/ Regione Campania

Si riscontra la nota prot. 61716 del 03/10/2011 e si fa rilevare che la somma di € 515.708,98 sulla quale sono stati calcolati gli interessi, dalla richiesta del 22/12/2008 alla data del 31/12/2011, è somma comprensiva del capitale risultante dalla somma dei singoli crediti, e degli interessi sugli stessi maturati fino alla data del 22/12/2008 come si legge nella nota Inpdap del 22/10/2008 prot. 59826/U: in tale nota si legge, infatti, che **l'importo complessivamente richiesto era per capitale ed interesse** alla data dell'accertamento effettuato dall'Ente previdenziale di quanto dovuto a recupero dell'ordinativo di pagamento per IPS per gli ex dipendenti elencati nel dettaglio alla nota medesima.

Considerare come capitale iniziale per il calcolo degli interessi la somma indicata in sentenza violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c in quanto gli interessi non vanno ad accrescere il capitale da rivalutare e non sono a loro volta produttivi di ulteriori interessi.

Si rinnova pertanto l'invito a comunicare allo scrivente ai fini della predisposizione dell'ordinativo di pagamento da emettersi in esecuzione della sentenza, l'importo dovuto **aggiornato del calcolo degli interessi sui singoli crediti** alla data in cui interverrà l'emissione del mandato relativo (presumibilmente 31/12/2011) e non sulla somma di cui in sentenza che è comprensiva già degli interessi maturati alla data dell'accertamento del 22/12/2008.

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Lucia Sorrentino

Il Dirigente del Settore
Dr. Vittorio E. Buglione

COMPAX ACCESSORE



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

RACCOMANDATA A/R

SEDE TERRITORIALE NAPOLI 1
VIA A. DE GASPERI, 55 - 80133 -
NAPOLI
UFFICIO POSIZIONE ASSICURATIVA E
CONTRIBUTIVA
TEL. 081/2515111 -

Inpdap - INPDAP
AOO-Napoli - Sede Territoriale Napoli
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0072461 - 18/11/2011 - USCITA



Inpdap 002294159800

A. Bignone
Ufficio X Ammore
25/11

Sette 06
25/11

e, p.c.

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Affari Generali Gestione e
Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza
Via S. Lucia, 81
80132 Napoli

Avvocatura Regionale
SEDE

**Oggetto: Sentenza n° 8207/2011. INPDAP c/Regione Campania .Tribunale di Napoli-
Sezione Lavoro. Recupero maggior importo corrisposto a titolo indennità premio di servizio
in applicazione della legge 336/70. Risposta a nota n° 790300 del 19/10/2011.**

Con riferimento alla nota di codesta Giunta Regionale n° 790300 del 19/10/2011, si conferma quanto comunicato da questa Sede con nota n° 61716 del 3/10/2011. In particolare si ribadisce che il Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'INPDAP dell'importo di euro 515.708,98 oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.

Si sollecita, pertanto, l'emissione dell'ordinativo di pagamento in esecuzione della sentenza di cui all'oggetto.

In mancanza si procederà alla notifica dell'atto di precetto.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0907466 29/11/2011

Mittente : INPDAP SEDE TERRITORIALE NAPOLI I

Assegnatario : Istruttoria per Erogazione Premio Fine Servizio

Classifica : 7.1.20. Fascicolo : 1692 del 2011



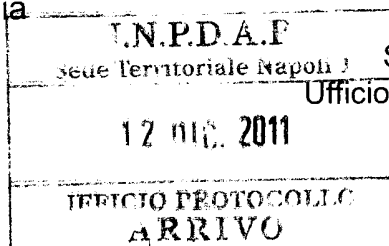
Il Direttore
Dott. Antonio Pezzano



ATTI

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza



Spett.le Inpdap
Sede Territoriale Napoli 1
Ufficio Posizione Assicurativa e
Contributiva
Via A. De Gasperi 55
80133 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0934441 07/12/2011

Mittente : Provvedim. di Collocamento a Riposo-Valutaz. per Acconti Pens. ...

Destinatari : INPDAP SEDE TERRITORIALE NAPOLI 1

Classifica : 7.1.20. Fascicolo : 849 del 2010



Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina n. 19/C
80133 NAPOLI



Sentenza n. 8207 del 15 marzo 2011
Inpdap c/ Regione Campania

Si riscontra la nota prot. 72461 del 18/11/2011 e, onde evitare l'insorgere di inutile contenzioso e nell'ottica di correttezza e di leale collaborazione fra pubbliche Amministrazioni, si richiede un incontro supportato dagli uffici legali dei rispettivi enti onde addivenire ad una corretta esecuzione della sentenza; nelle more di detto incontro, si comunica che il competente Settore sta procedendo a porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa regionale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio prevista per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive secondo la procedura amministrativo-contabile prevista dalla l.r. 7/2002 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Lucia Sorrentino

Il Dirigente del Settore
Dr. Vittorio E. Buglione





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Appunto per l'Assessore

9/12/11

Ricorso promosso dall'Inpdap c/ Regione Campania
Sentenza n. 8207 del 15 marzo 2011.

Come richiesto dal Coordinatore dell'A.G.C. Personale in riferimento alla problematica relativa alla sentenza in oggetto, si premette che lo scrivente ha richiesto all'Avvocatura Regionale di impugnare la sentenza in questione nonché di attivare le procedure volte alla sospensione della provvisoria esecuzione della pronuncia medesima **in considerazione delle motivazioni che hanno determinato la condanna dell'Amministrazione.**

Nella parte motiva della sentenza si legge, infatti, che **non è "stata sollevata ex adverso alcuna rituale eccezione di prescrizione"**: al riguardo si rappresenta che lo scrivente Settore, in occasione della proposizione del ricorso da parte dell'Ente previdenziale, dopo aver esposto la natura delle somme richieste quale onere della legge 336/70 dall'Inpdap, **aveva fatto rilevare con dovizia di considerazioni l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, prescrizione già eccepita in via amministrativa in distinte occasioni nella corrispondenza intercorsa con l'Inpdap.** Si fa altresì rilevare che nel ricorso promosso dall'Inpdap, lo stesso difensore aveva sostenuto che le somme richieste sarebbero state soggette alla prescrizione decennale anziché a quella quinquennale sostenuta dallo scrivente: anche a voler ritenere valido l'assunto dell'Inpdap in ordine all'applicazione della prescrizione decennale anziché quinquennale, si fa rilevare che, eccezion fatta per una trentina di pratiche su circa duecento, le restanti sarebbero comunque prescritte, e che, dunque, l'importo richiesto a tale titolo dall'Inpdap pari a € 515.708,98 al pagamento del quale è stata condannata la scrivente Amministrazione è incongruo, in quanto andrebbe comunque epurato degli importi relativi alle pratiche per le quali alla data della richiesta siano già trascorsi oltre 10 anni dalla delibera Inpdap di liquidazione del TFS con i benefici di legge.

Allo stato lo scrivente sta ponendo in essere le attività per il riconoscimento del debito, ma non ha ricevuto la richiesta collaborazione dell'Inpdap necessaria per un'esatta esecuzione della sentenza. Infatti, dato per assunto che **nell'importo di cui in sentenza siano già calcolati** (secondo quanto si evince dalla richiesta dell'Inpdap del 2008) **gli interessi dalla maturazione dei singoli crediti fino alla data dell'accertamento** effettuato e richiamato nella predetta nota, si è richiesto, in virtù della **collaborazione** cui è tenuto il **creditore**, consistente nell'attività finalizzata a "rendere possibile, agevolare o non aggravare la prestazione del debitore" di comunicare allo scrivente ai fini della predisposizione dell'ordinativo di pagamento da emettersi in esecuzione della



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

sentenza, l'importo dovuto aggiornato del calcolo degli interessi sui singoli crediti alla data in cui interverrà l'emissione del mandato relativo.

Tanto si è richiesto in quanto lo scrivente non è in possesso dei dati da cui possa desumersi il capitale iniziale liquidato agli ex dipendenti in dettaglio e un eventuale aggiornamento sic et simpliciter dell'importo di cui in sentenza comporterebbe una non corretta esecuzione della sentenza in quanto determinerebbe la corresponsione di interessi sulla somma richiesta già comprensiva degli interessi.

Onde evitare l'insorgere di inutile contenzioso e nell'ottica di correttezza e di leale collaborazione fra pubbliche Amministrazioni, si è richiesto all'Inpdap un incontro supportato dagli uffici legali dei rispettivi enti onde addivenire ad una corretta esecuzione della sentenza.

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Lucia Sorrentino

Il Dirigente del Settore
Dr. Vittorio E. Buglione